

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

**REGOLAMENTO DIDATTICO del
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO in FISICA**

Classe di Laurea Magistrale LM-17

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 5

Art. 1

Norme generali e finalità

1. Il regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica, ai sensi dell'art. 12, comma primo, del D.M. 270/2004 e della convenzione istitutiva del Corso di Laurea Magistrale interateneo in Fisica firmata dai Rettori delle Università degli Studi di Trieste e di Udine in data 28/01/2010, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio.
2. Il Regolamento è approvato dagli organi deliberanti degli Atenei convenzionati nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti didattici di Ateneo, in conformità con l'ordinamento didattico e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
3. Ai fini del presente documento si intende:
 - a) per "Regolamento" il regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica;
 - b) per "Convenzione" la convenzione istitutiva del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica firmata dai Rettori delle Università degli Studi di Trieste e di Udine in data 28/01/2010;
 - c) per "Atenei convenzionati" le Università degli Studi di Trieste e Udine;
 - d) per "Ordinamento didattico" l'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della Laurea Magistrale Interateneo in Fisica allegato ai regolamenti didattici degli Atenei convenzionati;
 - e) per "Facoltà" le Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali delle Università degli Studi di Trieste e di Udine;
 - f) per "Corso di Studi" il Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica;
 - g) per "Consiglio di Corso di Studi" il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica;
 - h) per "Commissione didattica" la Commissione didattica del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica;
 - i) per "Commissione Tesi" la Commissione Tesi del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica.
 - j) per CFU il Credito Formativo Universitario;
 - k) per SSD il Settore Scientifico Disciplinare;
 - l) per Comitato Didattico e di Gestione, il Comitato temporaneo nominato ai sensi dell'art. 5.1 della Convenzione, sostituito a regime dal Consiglio di Corso di Studi;
 - m) per RDA il Regolamento Didattico di Ateneo della sede amministrativa.

Art. 2

Contenuti del Regolamento

1. Il Regolamento definisce le modalità di applicazione dell'Ordinamento didattico; definisce in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione degli SSD di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici curricula e percorsi formativi offerti agli studenti;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
 - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - h) le sedi di svolgimento delle attività didattiche;
 - i) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

- j) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- k) le modalità di accesso al Corso di Studi.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Presidente del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione Didattica;
 - d) la Commissione Tesi;
 - e) la Commissione per l'Ammissione;
 - f) il Comitato di Coordinamento e di Indirizzo.

2. Il Consiglio di Corso di Studi è composto da:
 - a) i docenti degli Atenei convenzionati affidatari di insegnamenti attivati nell'ambito del Corso di Studi;
 - b) i docenti di insegnamenti del Corso di Studi ricoperti per contratto o mutuati da altro Corso di Studi;
 - c) una rappresentanza eletta degli studenti iscritti al Corso di Studi, composta da uno studente per ognuno dei percorsi formativi attivati;
 - d) i membri del Comitato Didattico e di Gestione, fino alla prima attivazione del secondo anno di corso, qualora non affidatari di insegnamenti del Corso di Studi.

I componenti di cui alle lettere c) e d) concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta.

La rappresentanza degli studenti dura in carica un anno ed è eletta all'inizio del primo semestre e comunque entro il 31 dicembre dagli studenti iscritti al Corso di Studi, col principio del voto limitato (ogni elettore esprime una preferenza). La mancata designazione dei rappresentanti degli studenti non pregiudica il funzionamento del Consiglio di Corso di Studi. Il rappresentante che cessa anticipatamente è sostituito dal primo dei non eletti dello stesso percorso formativo.

Le sedute del Consiglio di Corso di Studi sono valide anche quando svolte in teleconferenza.

3. Il Consiglio di Corso di Studi:
 - a) programma e coordina le attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio e ne propone l'approvazione alla Facoltà della sede amministrativa, acquisendo in sede di programmazione annuale il parere dell'altra Facoltà;
 - b) delibera in merito alle pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, ecc.);
 - c) approva o respinge i piani di studio individuali degli studenti;
 - d) organizza e disciplina le attività di tutorato;
 - e) propone al Preside della Facoltà della sede amministrativa le commissioni per la prova finale.
 - f) propone ai Consigli di Facoltà l'attribuzione dei carichi didattici ai professori di ruolo ed ai ricercatori, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche;
 - g) esprime pareri sull'attività didattica integrativa dei ricercatori impegnati nel Corso di Studi;
 - h) propone alla Facoltà della sede amministrativa l'approvazione del Regolamento, o sue modifiche, acquisito il parere vincolante dell'altra Facoltà;

i) nomina le Commissioni di cui all'art. 3.1.c,d,e ed il Responsabile dei Tirocini, su proposta del Presidente.

4. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studi è eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno del Consiglio di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, dura in carica un triennio accademico e non può essere rieletto più di una volta consecutiva.

L'elezione si svolge a scrutinio segreto, con le stesse modalità dell'elezione del Preside della Facoltà della sede amministrativa.

Il Presidente designa un suo vice, scelto all'interno della componente 3.2.a del Consiglio di Corso di Studi, che lo sostituisce in caso d'impedimento.

5. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studi:

- a) rappresenta il Corso di Studi;
- b) convoca, con almeno una settimana di anticipo, le riunioni del Consiglio e lo presiede;
- c) dà esecuzione alla delibere del Consiglio e della Commissione didattica e della Commissione Tesi.

6. La Commissione Didattica è composta dal Presidente del Corso di Studi, che la presiede, e da un gruppo di docenti, uno per ogni percorso formativo attivato, designato dal Consiglio di Corso di Studi, su proposta del Presidente; alle riunioni della Commissione Didattica partecipano in veste consultiva i rappresentanti degli studenti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.

7. La Commissione Didattica:

- a) istruisce le procedure per la predisposizione degli ordinamenti didattici del Corso di Studi;
- b) formula proposte e pareri in merito alla valutazione dell'attività didattica;
- c) istruisce le pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, piani di studio individuali, ecc.);
- d) propone la distribuzione temporale delle attività didattiche;
- e) propone l'eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
- f) coordina la programmazione annuale delle prove scritte e/o pratiche di esame.

8. La Commissione Tesi è composta da un gruppo di docenti, uno per ogni percorso formativo attivato, designato dal Consiglio di Corso di Studi; un docente può essere al contempo membro della Commissione Tesi e della Commissione Didattica.

9. La Commissione Tesi:

- a) richiede periodicamente a docenti e ricercatori una lista di argomenti disponibili per le Tesi, per la pubblicazione sulle pagine web del Corso;
- b) esamina le richieste degli studenti di assegnazione di un relatore di Tesi, scelto tra i docenti del Corso di Studi o tra i docenti/ricercatori di area fisica degli Atenei Convenzionati, e propone un controrelatore per l'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studi;
- c) esamina l'eventuale richiesta di studenti a svolgere Tesi su argomenti per i quali non ci sia apparentemente disponibilità da parte dei docenti e ricercatori di cui alla precedente lettera b); nel caso la richiesta sia giudicata accettabile, essendo al contempo l'argomento proposto d'interesse per il Corso di Studi, autorizza lo studente ad esplorare la disponibilità di uno o più docenti/ricercatori esterni, preventivamente concordati; una volta confermata la disponibilità di un relatore esterno, che sottoscrive un progetto di Tesi (da una a due pagine) con una breve descrizione di obiettivo, tecniche da impiegare e risultati attesi, propone al Consiglio di Corso di Studi la sua

- approvazione, insieme a quella di un correlatore e di un controrelatore interni al Consiglio stesso;
- d) propone le date ed il numero delle sedute di laurea.
10. Il Comitato di Coordinamento e di Indirizzo è composto dai due Presidi delle Facoltà e dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi ed è presieduto dal Preside della Facoltà a cui non appartiene il Presidente del Corso di Studio.
11. La Commissione per l'Ammissione accerta il possesso dei requisiti minimi per l'iscrizione ed è composta da tre fra docenti e ricercatori di ruolo del Corso di Studi, dura in carica un anno ed è rinnovabile una sola volta.
12. Il Comitato di Coordinamento e di Indirizzo:
- a) coordina la gestione degli aspetti relativi ai rapporti tra gli Atenei convenzionati;
 - b) contribuisce a proporre gli indirizzi strategici del Corso di Studi;
 - c) individua i docenti necessari da condividere per l'attivazione del Corso di Studi ai sensi delle normative vigenti;
 - d) predispone il piano di impiego delle risorse finanziarie disponibili e ne propone l'approvazione alla Facoltà della sede amministrativa, acquisito il parere vincolante dell'altra Facoltà;
 - e) delibera in via definitiva in caso di disaccordo su questioni che richiedono l'approvazione di entrambe le Facoltà.

Art. 4 Struttura e organizzazione

1. Il Corso di Studi è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
- a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
2. L'Ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del Corso di Studi, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di Laurea Magistrale stesso. E' contenuto nell'allegato A del Regolamento.
3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni curriculum/percorso:
- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
 - b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti;
 - c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
 - d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
 - e) le eventuali propedeuticità.
- Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del Regolamento.
4. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del Corso di Studi, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio e in ciascun anno. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso di Studi, definito annualmente dal Consiglio di Facoltà della sede amministrativa, acquisito il parere vincolante dell'altra Facoltà, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività

formative, e approvato dagli organi deliberanti degli Atenei convenzionati nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Statuti.

Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 5

Accesso al Corso di Studi e accertamento dei requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di Studi occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Sono inoltre richieste adeguate conoscenze di matematica e fisica; in particolare si richiedono conoscenze di base e capacità di comprensione in:

- Analisi matematica, Geometria ed Algebra lineare, Informatica, per un totale di non meno di 15 CFU;
- Fisica classica (Meccanica, Termodinamica, Elettromagnetismo, Acustica, Ottica), Meccanica quantistica, Relatività ristretta, Fisica statistica, Fisica della materia, Fisica nucleare e subnucleare, Laboratorio di Fisica (esecuzione di esperienze ed analisi statistica dei dati), per un totale di non meno di 30 CFU.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione viene effettuato dalla Commissione di cui all'art. 3.11. I candidati all'iscrizione, in possesso dei titoli richiesti al Comma 1 del presente articolo, dovranno inviare ai membri della Commissione, preferibilmente per via elettronica, il loro curriculum vitae comprensivo dell'elenco di tutte le attività formative seguite con relativi CFU, date, votazioni e programmi, del titolo di Tesi triennale e della votazione finale. L'invio della documentazione dovrà essere effettuato con le modalità ed entro la scadenza che verranno pubblicate sul sito web dell'Università sede amministrativa, in accordo con il calendario di cui al Comma 4.

3. L'accertamento di un' adeguata preparazione si baserà sul curriculum degli studi personale ed eventualmente su un colloquio. I candidati in possesso di una laurea della Classe 25 (ex DM 509/99) o della Classe L-30 (ex DM 270/04) con votazione di laurea superiore o uguale a punti 95 su 110 potranno essere ammessi senza ulteriori accertamenti. Gli altri candidati, in possesso dei requisiti minimi di cui al Comma 1, potranno essere chiamati a sostenere un colloquio di accertamento del possesso delle necessarie conoscenze di base e capacità di comprensione.

4. I termini per la immatricolazione e l'iscrizione sono determinati dal *Calendario Didattico* della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della sede amministrativa.

Art. 6

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti, secondo le tipologie previste dall'ordinamento vigente nell' anno accademico di immatricolazione.

2. La durata normale del corso di Laurea Magistrale è di due anni (art. 8, ex DM 270/04) .

3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima della conclusione del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 7

Tipologia delle attività formative,

1. Il Corso di Studi comprende attività formative raggruppate nelle tipologie (art. 10, ex DM 270/04) che seguono.

B: attività formative caratterizzanti;

C: attività formative affini o integrative;

D: attività a scelta dello studente;

E: attività formative relative alla preparazione della prova finale;

F: attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra sono definiti nell'allegato B2 del Regolamento, insieme agli obiettivi formativi.

Art. 8

Curricula e percorsi formativi, piani di studio individuali

1. Gli insegnamenti e le attività formative del Corso di Studi sono organizzati in modo da offrire, all'interno dei curricula previsti dall'offerta formativa (consultabile a <http://offf.miur.it>), percorsi differenziati che offrano una specializzazione in diverse aree della Fisica. I curricula, i percorsi ed i relativi obiettivi ed attività formative sono descritti nell'allegato B2; le eventuali propedeuticità sono elencate nell'allegato B1.

2. È prevista la possibilità per gli studenti di presentare piani di studio individuali, purché rispettino la ripartizione dei CFU fra gli SSD come disciplinata nell'allegato B2. La stesura di un piano di studi individuale è indispensabile nel caso di studenti non in possesso di una laurea della Classe 25 (ex DM 509/99) o della Classe L-30 (ex DM 270/04) (vedi art. 3, Comma 3). I termini per la presentazione dei piani di studio individuali sono determinati dal *Calendario didattico* della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali della sede amministrativa.

3. I piani di studio devono essere approvati dal Consiglio di Corso di Studi. Per gli studenti in possesso di una laurea della Classe 25 (ex DM 509/99) o della Classe L-30 (ex DM 270/04), il Manifesto degli Studi può prevedere piani di studio approvati d'ufficio (elencati nell'allegato B2).

4. Gli studenti possono presentare piani di studio contenenti un numero di CFU superiore a 120. Il certificato di Laurea Magistrale riporterà l'indicazione di tutti i crediti acquisiti, compresi quelli soprannumerari.

5. Lo studente che intenda usufruire dei programmi di mobilità studentesca deve presentare un piano di studio con l'indicazione delle attività formative che seguirà nella Istituzione ospitante. Tale piano di studio deve essere approvato preliminarmente dal Consiglio di Corso di Studi, che ne stabilirà la corrispondenza con le attività formative previste dal presente regolamento. L'attribuzione dei CFU e la registrazione degli eventuali voti attribuiti (in trentesimi) saranno disposte alla fine del periodo di mobilità dalla Segreteria Studenti, su apposita delibera da parte del Consiglio di Corso di Studi.

Art. 9

Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti

1. Ogni credito di formazione universitaria (CFU) prevede un impegno medio di 25 ore da parte dello studente, suddivise fra didattica frontale (1/3) e studio autonomo (2/3). Per le attività

di laboratorio la suddivisione e' in parti uguali.

2. La didattica potrà essere svolta nelle seguenti forme:

- lezioni frontali in aula, eventualmente coadiuvate da strumenti audio-visivi multimediali;
- esercitazioni, numeriche e di altro tipo, in aula o in aula informatica;
- sperimentazioni in laboratorio, individuali o di gruppo;
- lezioni e/o sperimentazioni presso strutture di ricerca esterne all'Università o soggiorni presso altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi internazionali;
- specifici insegnamenti potranno essere impartiti anche in teleconferenza, in base a quanto stabilito nel Manifesto degli Studi.

Le lezioni potranno essere tenute interamente o in parte in lingua inglese; se frequentate da studenti del *Programma Internazionale di Studio in Fisica* saranno tenute in inglese. Gli esami potranno essere sostenuti interamente o in parte in lingua Inglese.

3. Il Tirocinio e' finalizzato all'apprendimento di tecniche di lavoro formativo ai fini della Tesi, e di norma viene svolto sotto la guida del Relatore della Tesi o di altro responsabile concordato con il Consiglio di Corso di Studi. Alla fine del periodo di tirocinio lo studente espone il lavoro svolto in un seminario pubblico organizzato dal Responsabile dei Tirocini presso il Dipartimento di Fisica della sede amministrativa.

4. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di crediti sono valutate, in accordo con l'RDA, da commissioni che comprendono il responsabile dell'attività formativa. Le votazioni sono espresse in trentesimi ed eventuale lode, oppure con "approvato" e "non approvato" per le attività di Tirocinio.

5. Gli esami possono prevedere una prova scritta/pratica, una prova orale o entrambe. Sono previste tre sessioni d'esame in conformità con l'Art. 19 del RDA. La prova orale di norma deve essere sostenuta nella stessa sessione della prova scritta e nei periodi di esame previsti di anno in anno nel Manifesto degli Studi, salvo diversa decisione del responsabile dell'attività formativa. Durante la prova orale dell'esame, lo studente ha la facoltà di ritirarsi, ma in tal caso la commissione d'esame può stabilire che sia ripetuta la eventuale prova scritta di ammissione all'orale.

Art. 10

Prova finale e conseguimento del Titolo di Laurea Magistrale

1. Il Diploma di Laurea Magistrale in Fisica si consegue con la discussione di una Tesi davanti ad una Commissione Giudicatrice composta da almeno cinque membri, nominata dalle competenti strutture didattiche.

2. La Tesi è un documento scritto che presenta i risultati di uno studio originale su un argomento di ricerca, inquadrandoli all'interno del campo specifico e corredandoli di una adeguata bibliografia. Lo studio può essere sperimentale, teorico, computazionale.

3. Il lavoro di ricerca per la Tesi viene effettuato sotto la guida di un Relatore, di norma un docente del Corso di Studi o un docente/ricercatore di area fisica degli Atenei Convenzionati, assegnato dalla Commissione Tesi secondo le modalità di cui all'art. 3.9 b)-c). La Tesi può essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese. Nel caso di lingua inglese l'elaborato dovrà comunque contenere, redatti in italiano: un frontespizio, con il titolo della Tesi ed i nomi del Relatore e di eventuali Correlatori, un riassunto. Lo studente è tenuto a presentare alla Commissione Tesi la richiesta di assegnazione di un Relatore almeno 6 mesi prima della prevista discussione della Tesi; tale termine diventa di 8 mesi nel caso descritto all'art. 3.9.c.

4.4. Il voto finale di Laurea Magistrale si basa sulla valutazione del curriculum degli studi, dei contenuti della Tesi, della sua presentazione e su ulteriori elementi rivolti ad incentivare il superamento degli esami nei tempi stabiliti dall'ordinamento didattico. Il voto complessivo si ottiene a partire dalla media pesata (dai relativi CFU) dei voti d'esame del biennio di Laurea Magistrale espresso in centodecimi. A questa si aggiungono: tre punti se tutti gli esami del biennio sono stati superati entro il 31 luglio del secondo anno di corso; un quinto di punto per ogni lode con un massimo attribuibile di 2 punti; fino a sei punti per la Tesi, la sua presentazione e discussione. L'attribuzione della lode, nel caso il candidato abbia raggiunto il massimo dei voti, richiede l'unanimità della Commissione Giudicatrice.

Art. 11

Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. Vigè l'obbligo di frequenza per le attività di laboratorio.
2. La Commissione Didattica stabilisce caso per caso le attività sostitutive della eventuale frequenza obbligatoria per studenti lavoratori o diversamente abili, con eventuale sostegno di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno.

Art. 12

Trasferimento di studenti provenienti da altri corsi di studio

1. Le richieste di trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Fisica sono discusse ed accettate o respinte dal Consiglio di Corso di Studi, su proposta della Commissione Didattica, sentito eventualmente l'interessato. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono fissati dal Calendario Didattico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della sede amministrativa.
2. Gli studenti che chiedono il trasferimento al Corso di Studi devono presentare contestualmente un piano di studi individuale indicando le attività di cui richiedono il riconoscimento.
3. Il riconoscimento dei crediti acquisiti presso altro Corso di Studio dell'Ateneo o in Corsi di altra Università, nonché di conoscenze ed abilità professionali certificate, viene effettuato mediante delibera del Consiglio di Corso di Studi, previa verifica da parte della Commissione Didattica dei contenuti delle attività formative svolte e della loro equipollenza e compatibilità con gli obiettivi del Corso di Studi.

Art. 13

Ripartizione delle attività didattiche tra le sedi convenzionate

1. Le attività formative finalizzate al conseguimento del titolo di studio e articolate secondo quanto previsto dall'Allegato B2 al Regolamento e dal Manifesto degli Studi verranno condotte nelle seguenti sedi:
 - a) attività calendarizzate al primo anno di corso presso la sede di Trieste;
 - b) attività calendarizzate al secondo anno di corso sia presso la sede di Trieste che quella di Udine per il percorso formativo in Fisica Nucleare e Subnucleare; presso la sede di Trieste per gli altri percorsi formativi.

Art. 14
Norme transitorie e finali

1. Le modifiche al Regolamento entrano in vigore dopo l'approvazione dei Consigli di Facoltà degli atenei in convenzione per tutti gli studenti iscritti.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.